

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ RACCORDO CON I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA D), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, commi 2, lettera m) e n), e comma 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

OrizzonteScuola.it

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le

discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.

4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 2

(Identità dell'istruzione professionale)

1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, la studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
 - a) i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il Profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.
4. Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di

studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

(Indirizzi di studio)

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
 - a) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
 - b) Industria e artigianato per il *Made in Italy*;
 - c) Manutenzione e assistenza tecnica;
 - d) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
 - e) Servizi commerciali;
 - f) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
 - g) Servizi culturali e dello spettacolo;
 - h) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
 - l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
 - m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166.

5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Articolo 4 (*Assetto
organizzativo*)

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2.112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
 - a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);

- b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
 - c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale; e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.
4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Articolo 5

(Assetto didattico)

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:
- a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e

lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;

- b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
- c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 6

(Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia)

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
 - a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;
 - b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo,

quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- c) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
- f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- g) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 7

*(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale
e Rete Nazionale delle scuole professionali)*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e

l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 8

(Passaggi tra i sistemi formativi)

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

4. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
 - b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
 - c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
7. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 9

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui

all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5 relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Articolo 10

(Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi)

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

Articolo 11 (*Passaggio
al nuovo ordinamento*)

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.
3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 4; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Articolo 13
(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, è abrogato.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
 - a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
 - b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
 - c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
 - d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*.

La suddetta disposizione attribuisce il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: *“1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”*

La riforma dell'istruzione professionale contenuta nel presente decreto legislativo è legata alla necessità di riaffermarne l'identità attraverso una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi, un'autonomia didattica e gestionale non solo formale, ma anche sostanziale.

Ciò, al fine di rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze della particolare e composita utenza dell'istruzione professionale, nella quale si riscontra una crescente percentuale di giovani immigrati caratterizzati da etnie, culture e lingue molto diverse e da un elevato numero di studenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento, nonché di ridurre l'alto tasso di abbandoni e di insuccessi tra gli studenti, fenomeno registrato, da anni, in tali istituti.

Il provvedimento, in linea anche con i principi europei basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro è orientato, inoltre, a rispondere alle esigenze delle filiere produttive del territorio, anche in relazione ad attività economiche e a *“Nuovi Lavori”* sin qui non considerati, per dare più opportunità di occupazione ai giovani.

In sintesi, gli obiettivi principali del presente decreto delegato sono:

- superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, data la differenza di obiettivi formativi, e quindi di metodi per raggiungerli, attraverso il rafforzamento dell'identità dell'istruzione professionale. Occorre, quindi, prevedere indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri, che le scuole possano declinare nei profili professionali richiesti dal territorio con un'autonomia più ampia rispetto ai vigenti ordinamenti.
- Superare la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di leFP di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative in modo

stabile e strutturato. In tale ottica, occorre prevedere che, a conclusione del primo ciclo di istruzione (ex scuola media), gli studenti e le loro famiglie possano scegliere consapevolmente tra:

- 1) i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; 2) i percorsi leFP, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, tra le quali operano da anni anche strutture di eccellenza (ad es., le scuole salesiane).
- Dare alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi **di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2269, di qualifica professionale e di diploma, sempreché previsti dalla programmazione regionale, nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione.** Ciò per consentire agli studenti di acquisire una qualifica professionale a conclusione del primo biennio, in cui avranno avuto l'opportunità di orientarsi meglio, frequentando un ulteriore anno organizzato dalle scuole in cui sono attivati percorsi di istruzione professionale, in percorsi paralleli a quelli che proseguono sino al quinto anno.
 - Potenziare gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale e delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di leFP in relazione ad attività economiche in espansione e a "Nuovi Lavori".
 - Prevedere la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e ITS), di "Scuole professionali" (Istruzione professionale e leFP, ricomprese in una "Rete nazionale".

Sullo schema di decreto legislativo si sono espresse le competenti Commissioni parlamentari che hanno reso parere favorevole con condizioni e osservazioni. In particolare, sono state recepite nel testo del decreto legislativo le condizioni contenute nel parere della VII Commissione cultura della Camera del 16 marzo 2017 e nel parere della 7^a Commissione del Senato del 22 marzo 2017.

Sul provvedimento è stato, altresì, espresso il parere favorevole della Conferenza unificata, reso in data 9 marzo 2017. Le proposte emendative e le richieste formulate in sede di Conferenza unificata sono state recepite nello schema di decreto legislativo.

Di seguito, si riportano le osservazioni formulate nei predetti pareri delle Commissioni parlamentari, alcune delle quali sono state recepite.

Osservazioni della VII Commissione della Camera:

"Valuti il Governo:

- a)** *di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;".* **L'osservazione non è stata recepita nel testo in quanto trattasi dell'adozione di un regolamento già previsto dalla normativa vigente rispetto al quale non si rende necessario un richiamo espresso all'interno del presente schema di decreto legislativo.**
- b)** *"d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento,*

dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;” L'osservazione non è stata recepita in quanto l'articolo 3, comma 3, del presente decreto legislativo già prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale verranno determinati i profili di uscita e i risultati di apprendimento degli indirizzi di studio previsti al comma 1 dello stesso articolo 3, tra i quali rientrano anche i “*Servizi per la sanità e l'assistenza sociale*”. Il citato articolo 3 prevede anche che il suddetto decreto sia adottato, oltretutto di concerto con i Ministeri interessati, anche “*previa intesa*” in sede di Conferenza permanente .

- c) *“l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;*” L'osservazione è stata recepita parzialmente in quanto: 1) non si è ritenuto necessario prevedere uno specifico coinvolgimento delle parti sociali in sede di predisposizione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 3, dato che la materia oggetto di tale decreto presenta profili prettamente pubblicistici la cui tutela e cura sono rimesse ai soggetti istituzionalmente competenti, individuati dalla predetta norma quali soggetti coinvolti nell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio (Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ecc.); 2) Si è ritenuto opportuno prevedere il coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito del tavolo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di istruzione professionale, previsto all'articolo 10 del presente decreto.
- d) *l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.”* L'osservazione non è stata recepita all'interno del decreto legislativo in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2 non esclude la possibilità di aggiornare con cadenza quinquennale i profili di uscita e i risultati di apprendimento al fine di tenere conto delle esigenze legate a eventuali nuove attività economiche e professioni.

Osservazioni della 7^a Commissione del Senato:

- “I. in relazione all'articolo 3, comma 1, si propone di prevedere anche i percorsi professionali dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere, eventualmente nell'attuale indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;”* L'osservazione non è stata recepita espressamente nel testo del decreto legislativo, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi aderenti alle realtà territoriali di riferimento.
- “II. si invita il Governo ad approntare le soluzioni più adeguate per affrontare alcune criticità con riferimento al biennio comune, quali: la riduzione delle ore di laboratorio in diversi indirizzi; la mancanza di una precisa distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali; la mancata chiara definizione delle ore di compresenza;”* L'osservazione è stata recepita nel senso di apportare alcune modifiche sostanziali all'interno dell'allegato B riferito ai quadri orari. Ad esempio, nel biennio, all'interno dell'area di indirizzo il monte orario previsto per i laboratori professionali di indirizzo è stato accorpato a quello relativo all'asse scientifico e tecnologico al fine di consentire una rimodulazione delle ore nell'autonomia scolastica.
- “III. si osserva, sempre in merito al biennio comune, che la riduzione del monte ore delle ore dell'area comune non è sostanziale, in quanto «Scienze integrate – Scienze della terra e Biologia» viene traslata dall'area comune all'area di indirizzo;”.* L'osservazione non è condivisibile in quanto

bisogna assicurare nell'ambito dell'obbligo di istruzione, i contenuti culturali minimi coerenti con le competenze chiave da assicurare a tutti gli studenti nel rispetto di quanto previsto da tutta la legislazione vigente, dalle Linee Guida e dalle Indicazioni nazionali; inoltre, le discipline sono state accorpate e ridotte in modo sensibile (da 14-15 a 9-10). "IV. in ordine al triennio di specializzazione, per quanto concerne l'area comune si rileva la mancata distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali, mentre per quanto riguarda l'area di indirizzo, si sottolinea che: l'area scientifica assurge ad elemento fondante della formazione a discapito di quella tecnico-professionale (vi sono casi in cui nell'area scientifica vi è una sola disciplina con un monte orario settimanale esagerato, ad esempio Scienza degli alimenti e Arte e territorio); l'aumento delle ore destinate ai laboratori di settore continua a non essere sufficiente alla formazione del diplomato;". **L'osservazione è stata accolta: è stato infatti previsto un monte ore complessivo per l'area scientifico/tecnologica e tecnico/professionale; sarà il decreto regolamentare applicativo, previsto dall'art. 3 comma 3, a definire, nell'ambito di ciascun indirizzo, i profili di uscita e i piani orari, nel rispetto delle specifiche necessità.**

V. *si invita il Governo ad un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di effettuare le opzioni, alcune delle quali finora hanno riscosso un grande successo e si sono dimostrate di estrema importanza per il collegamento con il mondo del lavoro;*". **L'osservazione non è stata recepita in quanto era proprio obiettivo fondamentale del decreto quello di evitare la frammentazione, con strumento legislativo, in articolazioni, opzioni e curvature, che tanti problemi hanno provocato nell'applicazione del DPR 87/2010. Nel decreto regolamentare applicativo, saranno ben definiti i profili di uscita; con l'utilizzo delle quote di flessibilità e in accordo con la programmazione regionale, le scuole potranno adattare i profili alle esigenze del territorio.**

VI. *si invita il Governo a valutare l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo:*

«13-bis. (Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale) 1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, assicurando a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli

essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;". **L'osservazione non recepita in quanto. il Governo valuterà di adottare il regolamento sopra indicato al di fuori dello schema di decreto legislativo in oggetto. In sede di Conferenza unificata, il MIUR si è impegnato a mettere in atto tutte le opportune azioni, di concerto con le altre istituzioni interessate per facilitare la definizione di un percorso già definito da una precedente fonte normativa, peraltro non abrogata.**

VII. *all'articolo 14, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. I relativi criteri per la realizzazione dei corsi possono essere definiti*

attraverso specifiche intese tra il Dicastero dell'istruzione e le Regioni e le Province autonome;".
L'osservazione è stata recepita all'articolo 14, comma 3, del presente decreto legislativo.

VIII. si invita il Governo a valutare l'opportunità di eliminare l'Allegato B contenuto nel provvedimento in esame, allo scopo di impedire che la sua legificazione possa determinarne un eccessivo grado di

irrigidimento, rimandando quindi la definizione dei quadri orari a fonti di grado inferiore.”

L'osservazione non è stata recepita in quanto l'allegato B è indispensabile per fornire al sistema un quadro di riferimento coerente con l'esercizio della delega; in particolare, si ritiene opportuno determinare un sostanziale aumento delle ore di laboratorio e di attività degli ITP sia in compresenza che con insegnamento autonomo. Inoltre, in assenza dell'allegato B, sarebbe impossibile quantificare l'impegno finanziario necessario per esercitare la delega.

Si riportano ora le **condizioni** espresse nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, recepite nel testo presente del decreto legislativo, come si evidenzia di seguito.

Condizioni della VII Commissione cultura della Camera

“1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola « studente» siano premesse le seguenti: « studentessa e »;”. **Condizione recepita nell'articolo 1, comma 3, e in ogni altro articolo del decreto legislativo in cui ricorre la parola “studente”.**

“2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: « 01. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra: a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 2, comma 1.**

“3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane; »;”. **Recepita nell'articolo 3, comma 1.**

“4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) siano premesse le seguenti parole: « industria e ». *Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;”.* **Recepita nell'articolo 3, comma 1, lettera c), e negli allegati A e B.**

“5) all'articolo 3, al comma 3, le parole « Ministero della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute»;”. **Recepita nell'articolo 3, comma 3.**

“6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione

professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8. »;”.
Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 3, comma 3. “7) all’articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 3, comma 5.**

“8) all’articolo 3, comma 5, le parole da « assegnate » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « a livello di ambito territoriale. »;”. **Non è stata recepita in quanto la disposizione potrebbe comportare esuberi di personale a livello territoriale con conseguente aggravio di costi.**

“9) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole « Il biennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell’istruzione professionale »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 4, comma 2.**

“10) all’articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole « primo biennio », siano sostituite dalle seguenti: « le azioni didattiche formative ed educative»;”. **Recepita nell’articolo 4, comma 2.**

“11) all’articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 4, comma 2, con la sola aggiunta dell’inciso “Nel biennio” all’inizio del periodo in quanto serve a chiarire che la norma aggiunta persegue la finalità di prevedere una maggiore flessibilità proprio nel biennio, allo scopo di preparare gli studenti ad intraprendere percorsi di istruzione e formazione professionale.**

“12) all’articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole « Il triennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell’istruzione professionale »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 4, comma 3.**

“13) all’articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2.»;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 4, comma 4.**

“14) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole « Il quinto anno », siano aggiunte le seguenti: « dell’istruzione professionale »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 4, comma 5.**

“15) all’articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « entro tre mesi dall’inizio delle attività didattiche », siano sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio ». Conseguentemente sia modificato il

OrizzonteScuola.it

medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;”. **Recepita nell’articolo 5, comma 1, lettera a) e anche all’interno dell’Allegato A (PECUP).** “16) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali»”. **Recepita nell’articolo 5, comma 1, lettera c).**

“17) all’articolo 5, comma 1, lettera f), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «,nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 5, comma 1, lettera g).**

“18) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: «b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l’apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; »;”. **Recepita nell’articolo 6, comma 1, lettera c).**

“19) all’articolo 6, sia soppresso il comma 2;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 6.**

“20) l’articolo 7, sia sostituito dal seguente: « ARTICOLO 7.(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all’articolo 4. 2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all’articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. 3. Allo scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l’aggiornamento biennale, nel limite fissato dall’articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all’articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la « Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’organizzazione e il funzionamento della Rete. 5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 7, commi da 1 a 5, con le seguenti modifiche: 1) si è ritenuto opportuno modificare il termine di 90 giorni originariamente previsto nella proposta, portandolo a 120 giorni, in ragione della necessità che tale termine sia coordinato con il termine, previsto nell’articolo 3, comma 3, di 90 giorni**

OrizzonteScuola.it

dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, entro il quale il Miur deve adottare un decreto di natura regolamentare per la determinazione dei

profili di uscita degli indirizzi di studio previsti nella stessa norma al comma 1. Infatti, è ragionevole prevedere che il decreto di cui al comma 4 (in tema di funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali) sia adottato successivamente al decreto regolamentare sopra citato, di cui all'articolo 3, comma 3. Inoltre, la previsione del suddetto termine di 120 giorni appare più congrua anche rispetto a quella, di cui all'articolo 7, comma 1, concernente l'adozione di un decreto ministeriale in tema di definizione dei criteri per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale; 2) si è ritenuto di eliminare, al comma 3, il riferimento all'aggiornamento "biennale", valutando più opportuno l'inserimento dell'aggettivo "periodico" in quanto l'aggiornamento degli indirizzi di studio e dei profili di uscita sarà subordinato alle effettive esigenze sopravvenute che non necessariamente si realizzeranno con una cadenza biennale.

"21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni. »;" **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 8, comma 1, con l'eliminazione delle parole "il diritto alla" in quanto è più coerente con la non automaticità del passaggio tra i percorsi formativi essendo quest'ultimo effettuato sulla base di alcuni requisiti previsti nel medesimo articolo 8.**

"22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. »;" **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 8, comma 2.**

"23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole « non è automatico ma » siano soppresse;" **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 8, comma 4.**

"24) all'articolo 8, comma 5, le parole « del biennio », siano sostituite dalle seguenti: « dei primi tre anni »;" **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 8, comma 6.**

"25) all'articolo 8, il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: « 6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. »;” **Recepita nell’articolo 8, comma 7, con la sostituzione del verbo “decidere” con “chiedere” in quanto è più coerente con la non automaticità del passaggio tra sistemi formativi, essendo quest’ultimo subordinato alla presenza di alcuni requisiti, tra cui la disponibilità dei posti, come previsto dal comma 4, e il riconoscimento dei crediti posseduto dallo studente, ai sensi del comma 5.**

“26) all’articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;”. **Recepita nell’articolo 8.**

“27) all’articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche e dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;” **Conforme alla proposta della Conferenza unificata concordata con Ministero del lavoro e delle politiche sociali e recepita all’articolo 10, comma 1.**

“28) all’articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l’anno 2018, 63,59 milioni di euro per l’anno 2019, 85,33 milioni di euro per l’anno 2020, 55,48 milioni di euro per l’anno 2021, 40,42 milioni di euro per l’anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l’anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l’anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l’anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l’anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l’anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l’anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l’anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l’anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l’anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l’anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l’anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l’anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;” **Recepita nell’articolo 12, comma 1, con una modifica tecnica in quanto la copertura è individuata all’interno del medesimo Fondo “La Buona scuola”.**

“29) all’articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: « 1-bis. A decorrere dall’anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. »;” **Recepita all’articolo 12, comma 2, con l’inserimento del concerto del MIUR nell’ambito del decreto del Ministero del lavoro che destina le risorse per**

l'apprendistato, in quanto è riferito anche al diploma di istruzione secondaria di II grado, di competenza del MIUR.

“30) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti:« e successive modificazioni, »;”. **Recepita all’articolo 13, comma 1.** *“31) all’articolo 14, comma 1, all’alinea, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni»;”.* **Recepita all’articolo 14, comma 1.**

“32) all’articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:« 2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato. Le commissioni d’esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell’istruzione e formazione professionale. 2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole. »;”. **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell’articolo 14, commi 3 e 4 con alcune modifiche di drafting.**

Condizioni della 7^a Commissione istruzione del Senato

“1. all’articolo 3, si reputa necessario ampliare gli indirizzi per renderli più aderenti al mondo produttivo. Pertanto:

“a. al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) Servizi per l’agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane;”.

Recepita all’articolo 3, comma 1, nella formulazione proposta dalla Camera in quanto ritenuto più corretta tecnicamente.

“b. al comma 1, alla lettera c), siano premesse le seguenti parole: «industria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;”. **Recepita all’articolo 3, comma 1.**

“c. al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) manutenzione di impianti e assistenza tecnica»;”. **Recepita all’articolo 3, comma 1; con la seguente modifica: sono state espunte le parole “di impianti”, in quanto si ritiene opportuno estendere il più possibile il concetto di “manutenzione”, piuttosto che riferirlo soltanto agli impianti che non esauriscono l’ambito di applicazione dell’indirizzo.**

“2. all’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, terzo periodo, le parole «primo biennio», siano sostituite dalle seguenti: «le azioni didattiche formative ed educative»;”. **Recepita nell’articolo 4, comma 2.**

“b. dopo il comma 3, si reputa necessario aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione

professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.»". **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 4, comma 4.**

"3. all'articolo 6, si ritiene necessario sopprimere il comma 2;". **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 6.**

"4. all'articolo 8, si sollecitano le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.»" **Conforme alla proposta della Conferenza unificata e recepita nell'articolo 8, comma 1, con l'eliminazione delle parole "il diritto alla" in quanto è più coerente con la non automaticità del passaggio tra i percorsi formativi essendo quest'ultimo effettuato sulla base di alcuni requisiti previsti nel medesimo articolo 8.**

"b. dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.»". **Conforme alla proposta della Conferenza unificata. Recepita nell'articolo 8, comma 2.**

"c. al comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma» siano soppresse;". **Recepita nell'articolo 8, comma 4.**

"d. al comma 5, le parole «del biennio», siano sostituite dalle seguenti: «dei primi tre anni;". **Conforme alla proposta della Conferenza unificata. Recepita nell'articolo 8, comma 6.**

"e. il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: «6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.»". **Recepita nell'articolo 8, comma 7.**

*“f. il comma 6 sia rinumerato 7;”. **Recepita nell’articolo 8.** “5. in merito all’articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. A decorrere dall’anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo*

14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.»”.

Recepita nell’articolo 12, comma 2, come concordato con il Ministero del Lavoro. Si è ritenuto opportuno aggiungere la previsione relativa al concerto da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, trattandosi di materia di competenza anche del Miur, dato che le risorse sono destinate all’apprendistato collegato anche al diploma di istruzione secondaria superiore.

“6. in merito all’Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), all’ottavo capoverso, sostituire le parole: « visiva e multimediale » con le seguenti: «visiva, multimediale e digitale»; recepita nell’allegato A.

b. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), al nono capoverso, dopo la parola: «informatici» aggiungere le seguenti: «per l’accesso ai web e ai social»;

c. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), aggiungere infine i seguenti capoversi:

– Individuare ed utilizzare le tecnologie dell’automazione industriale

e della robotica 4.0;

– Conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all’artigianato;

– Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali;

*d. nel paragrafo 2 (Strumenti organizzativi e metodologici), al primo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche strutturati nei primi due anni scolastici»;”. **Recepite nell’allegato A.***

Si passa all’illustrazione dello schema di decreto che si compone di **14 articoli**.

L’**articolo 1** (*Oggetto, principi e finalità*), al comma 1, descrive l’oggetto del decreto legislativo, che consiste nella revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e nel raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, in conformità con quanto generalmente previsto, in termini di obiettivi formativi, dalla legge n. 107 del 2015. Tale revisione è operata attraverso la ridefinizione degli indirizzi di studio dell'istruzione professionale e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. Al fine di inquadrare l'obiettivo del decreto legislativo, l'articolo 1 **contiene** ~~opera~~, al comma 2, una specificazione di particolare rilievo **con riguardo alla** ~~per quanto riguarda la~~ funzione ~~degli~~ delle scuole in cui sono attivi percorsi di istruzione professionale che sono individuate quali strutture strettamente connesse con il territorio e caratterizzate da una attività fortemente innovativa ispirata ai modelli promossi dall'Unione Europea, attività questa che si sviluppa nell'ambito della rete nazionale delle scuole professionali.

In ambito strettamente pedagogico/formativo, l'articolo prevede, al comma 3, che il modello didattico perseguito dall'istruzione professionale deve essere improntato, in primis, alla personalizzazione dell'apprendimento al fine di corrispondere puntualmente alle esigenze di ogni ~~single~~ **singola studentessa** e di ogni singolo studente nonché all'aggregazione delle discipline per assi culturali con conseguente progettazione realizzata con metodologie che privilegino l'apprendimento induttivo in luogo di quello squisitamente nozionistico. Conseguentemente, si prevede che l'offerta formativa dell'istruzione professionale sia orientata verso una forte flessibilità, comunque realizzata nell'ambito dell'autonomia, anche grazie al coinvolgimento, con contratti di prestazione d'opera, di soggetti che provengono dal mondo produttivo.

L'articolo, al comma 4, delinea quindi l'obiettivo formativo, tutto incentrato sulla formazione della **studentessa** e dello studente nel campo delle arti, dei mestieri e delle professioni strategiche nell'ambito del "Made in Italy" al fine di raggiungere una rapida transizione dal mondo della formazione e dell'apprendimento in generale a quello del lavoro. Il comma rimarca, quindi, il concetto del "*saper fare di qualità*" essenziale per la piena realizzazione del modello educativo e formativo dell'istruzione professionale

L'**articolo 2** (*Identità degli dell'istruzione professionale*), al comma 1, stabilisce che l'identità culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione professionale è individuabile attraverso il P.E.C.U.P (che verrà, nel dettaglio, descritto nell'allegato A).

Si prevede, in particolare, la personalizzazione dei percorsi realizzabile attraverso il Progetto formativo individuale; tale strumento consente alle studentesse e agli studenti di orientare sia le proprie competenze, sia le scelte per la progressiva costruzione del progetto di vita e di lavoro.

La norma dispone, inoltre, che le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale, in quanto scuole territoriali dell'innovazione, debbano assicurare alle studentesse e agli studenti una solida base di istruzione generale e di competenze tecnico-professionali relative alle attività economiche cui si riferisce l'indirizzo di studio scelto all'atto dell'iscrizione al primo anno. Tali competenze vengono acquisite, nel primo biennio, prevalentemente in laboratorio e, a partire dal secondo anno, anche in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

Al termine dei percorsi dell'istruzione professionale (scuole territoriali dell'innovazione), si consegue il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, che contiene i riferimenti alla classificazione delle attività economiche di rilevanza nazionale ATECO, adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Con tale diploma è consentito l'accesso agli Istituti tecnici superiori (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'**articolo 3 (Indirizzi di studio)** individua undici indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale, validi a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico **2017/2018 2018/2019**, relativi ad attività economiche di rilevanza nazionale, referenziate ai codici statistici ATECO ed elencate nella norma. Inoltre, prevede che, con decreto di natura regolamentare, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **con il Ministro della salute** e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, determini i profili di uscita degli indirizzi di studio individuati al comma 1 dello stesso articolo 3 ed i relativi risultati di apprendimento. Sia i profili di uscita, che i risultati di apprendimento, descritti in termini di competenze, abilità e conoscenze, sono individuati secondo criteri che rendano chiara la distinzione rispetto ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010. Si prevede altresì di inserire in tale decreto indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, i cui contenuti vengono definiti nel successivo art.11,

nonché indicazione per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi dell'IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennale dell'istruzione professionale al fine di facilitare il sistema dei passaggi.

Nell'ottica di rendere agevoli i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), la norma stabilisce poi che, con lo stesso decreto sopra citato, i profili di uscita degli indirizzi di studio siano referenziati anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, **pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166**, per la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013. **Tale decreto è adottato per l'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'Allegato XI del Regolamento UE n. 1303/2013.**

La norma stabilisce che le scuole possono declinare gli undici percorsi di cui al comma 1 quali percorsi formativi come richiesti dal territorio, ma sempre nell'ambito della programmazione regionale, attraverso l'utilizzo dei più ampi margini di flessibilità individuati nel presente decreto legislativo. Tale adattamento, in ogni caso, dovrà avvenire necessariamente nell'ambito delle attività economiche previste nelle sezioni e nelle divisioni cui fa riferimento il codice ATECO attribuito all'indirizzo sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale di cui al comma 2. **Inoltre, la declinazione sarà riferita anche alla nomenclatura e alla classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT.**

~~Infine, all'ultimo comma, è previsto che gli indirizzi di studio di cui al comma 1 contengano i riferimenti alla classificazione delle attività economiche di rilevanza nazionale ATECO, adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico, e, ove definite, anche alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT) in base a quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.~~

L'**articolo 4 (Assetto organizzativo)**, nel confermare la struttura quinquennale dei percorsi dell'istruzione professionale, ne disciplina una nuova articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari che di gestione e **organizzazione delle attività didattiche, formative ed educative** ~~costruzione dei gruppi classe~~, innovando considerevolmente rispetto all'assetto attuale che è, invece, in larga misura, assimilabile ad un ordinario percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Nell'ottica quindi della personalizzazione dell'apprendimento e della nuova curvatura laboratoriale che si intende dare all'istruzione professionale, e tenuto conto della pluralità di utenza studentesca che caratterizza il segmento di istruzione in oggetto, si riprende, in parte, il modello organizzativo dell'istruzione degli adulti (CPIA), caratterizzata, come è noto, da una forte flessibilità organizzativa e gestionale, "calandola" nella specificità dell'istruzione professionale. Si supera, quindi, l'attuale articolazione dei cosiddetti "due bienni più uno", e si innova introducendo il biennio unico e il triennio unico. Il decreto legislativo, quindi, riordina l'assetto organizzativo dell'istruzione professionale nel seguente modo:

1. un primo biennio di complessive 2112 ore, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali come meglio descritti in allegato. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica e sulla base del Progetto Formativo Individuale, articolano ~~il primo biennio~~ **le attività didattiche, formative ed educative** in periodi didattici I periodi didattici possono essere collocati, per ciascun livello, anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore complessive nel biennio, una quota non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste. **Nel biennio, le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.**

2. Un complessivo triennio, che supera l'attuale secondo biennio più l'ultimo anno, articolato in un terzo, quarto e quinto anno e con una forte caratterizzazione laboratoriale e lavorativa in generale. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:

- a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari

riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);

- b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato;
- d) costruire il curriculum dello studente in coerenza con l'attuazione del Progetto Formativo Individualizzato;
- e) effettuare i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli di IeFP e viceversa.

3. Le istituzioni scolastiche possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

- 4. Il quinto anno è strutturato dalle scuole, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale nonché per maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
- 5. A livello sempre organizzativo, si prevede che tutti le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale si dotino di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori.

L'articolo 5 (*Assetto didattico*), introduce il concetto della "personalizzazione dell'apprendimento" nell'istruzione professionale, che si concretizza in uno specifico monte orario pari a 264 ore e in un "Progetto formativo individuale" che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione. Tale Progetto si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 13 del 2013, per "apprendimento non formale" si intende: "apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese". La stessa norma, alla lettera d), definisce l'"apprendimento informale" come: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello

svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero". Il Progetto formativo individuale è redatto dal consiglio di classe. Il dirigente scolastico, nell'ambito dei compiti e delle funzioni previste ai sensi dell'articolo 25, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del

2001, individua, sentito il consiglio di classe, il docente tutor che deve seguire lo studente lungo tutto il periodo formativo. Le attività di tutoraggio rientrano tra quelle previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.

Rispetto all'attuale modello, si introducono, come anticipato, gli assi culturali nel primo biennio (gli assi culturali raccolgono insegnamenti fra loro omogenei) irrinunciabili in quanto consentono di acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nell'obbligo scolastico, e le aggregazioni nel triennio con specifico riferimento alle discipline di istruzione generale.

Vengono infine declinate le specifiche azioni didattiche da intraprendere in questo settore dell'istruzione, che si concretizzano, per la piena realizzazione del successo formativo degli studenti, attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche squisitamente induttive da adottare nell'ambito delle esperienze laboratoriali con anche la definizione di analisi e soluzioni di casi concreti.

È dato rilievo, inoltre, all'alternanza scuola-lavoro ed all'organizzazione didattica per unità di apprendimento, agevolando così il più possibile i passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

L'articolo 6 (*Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia*), delinea puntualmente gli strumenti che la scuola ha in suo possesso per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale. Pertanto, allo scopo di realizzare le finalità indicate dal presente articolo, si prevede che le scuole possano utilizzare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, la quota del 20% cosiddetta "dell'autonomia" sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali, nonché gli spazi di flessibilità, intesa quale possibilità di articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi, con riguardo al 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno.

Le scuole possono, inoltre:

1. Stipulare contratti d'opera con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, ove tali figure non siano rinvenibili nell'organico dell'autonomia;
2. attivare partenariati territoriali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per potenziare le attività di laboratorio;
3. costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per finalità di sostegno della didattica e di progettazione formativa;
4. dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti dei diversi settori, con funzioni consultive e di proposta in ordine all'organizzazione degli indirizzi e all'utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità;
5. **sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**
6. ~~utilizzare gli spazi di autonomia concessi dall'articolo 9 del DPR 275/1999 per realizzare connessioni con il sistema IeFP così da poter far conseguire allo studente, in classi diverse rispetto a quelle dei percorsi quinquennali, la qualifica professionale.~~

~~L'articolo 7 (Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale)~~ **Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e rete nazionale delle scuole professionali**) prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4. Successivamente, si prevede che siano definite a livello regionale le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. **Al comma 3, l'articolo prevede che** le scuole e le istituzioni formative accreditate leFP, convergano nell'ambito di una "Rete nazionale delle scuole professionali", raccordandosi in essa in modo stabile e strutturato, per la realizzazione di un'offerta formativa unitaria ed integrata e per realizzare confronti organici e continuativi con altri soggetti pubblici e privati per promuovere l'innovazione e il raccordo stabile con il mondo del lavoro nonché per aggiornare, nel corso del tempo, gli indirizzi e i profili. Lo Stato e le Regioni assicurano che le reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, verranno definiti i criteri i termini e le modalità per ~~la costituzione e l'aggiornamento annuale delle~~ **l'organizzazione e il funzionamento della** rete nazionale delle scuole professionali". In ultimo l'articolo prevede ~~che le scuole e le istituzioni formative accreditate, si raccordino in modo stabile e strutturato anche nell'ambito della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione nel mondo del lavoro.~~ **Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.**

L'articolo 8 (Passaggi tra i sistemi formativi), disciplina i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionali e l'Istruzione e formazione professionale, fissandone modalità e criteri di realizzazione. Tali passaggi sono finalizzati a consentire alla studentessa e allo studente di seguire un percorso personale di crescita, di apprendimento e di orientamento progressivo, adeguato alle proprie potenzialità, attitudini e ai propri interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte.

La norma prevede che i passaggi degli studenti tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di leFP e viceversa, nell'ambito dell'offerta formativa unitaria attuata nella Rete nazionale di cui all'articolo 5, si svolgano secondo seguenti modalità:

- 1. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.**

- 2 il passaggio reciproco tra percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP non riveste carattere di irreversibilità e prevede, da parte delle Istituzioni Scolastiche e Formative interessate al passaggio, la progettazione ed attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
- 3 Il passaggio è attivato esclusivamente a domanda dello studente e non avviene comunque in modo automatico, ma deve tenere conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale lo studente chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
- 4 Nel corso o al termine ~~del biennio dei primi 3 anni~~, le scuole e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle Unità di Apprendimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera f;
 - b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle Istituzioni che accolgono lo studente;
 - c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento ed accompagnamento nel nuovo percorso.

La norma prevede che lo studente, conseguita la qualifica triennale (IeFP), ~~possa proseguire il proprio percorso di studio scegliendo o di passare al quarto anno dei percorsi dell'istruzione professionale o di passare al quarto anno dei percorsi di IeFP presso le istituzioni formative comprese nella Rete delle scuole professionali per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226/2005. può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.~~

Al fine di caratterizzare il percorso tipico professionalizzate dell'istruzione professionale e dell'IeFP e la rispettiva comunicabilità, all'ultimo comma l'articolo prevede che i diplomi di istruzione professionale, le qualifiche e i diplomi professionali siano titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

L'articolo 9 (*Dotazioni organiche*) stabilisce che, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, sono determinate, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale.

La determinazione di tali dotazione è basata sul fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e sul numero degli studenti iscritti come ridefinito dal presente decreto legislativo. La norma prevede, conseguentemente, la confluenza (declinata nella tabella c) nel nuovo ordinamento tracciato dal presente decreto, dei previgenti percorsi individuati ai sensi del DPR n. 87 del 2010. La norma richiama le modalità di composizione delle classi ai sensi del DPR n. 81 del 2009 che continua ad esplicare i suoi effetti. In fine, l'articolo prevede che con decreto del Ministro siano definite le articolazioni delle classi in relazione alle singole classi di concorso.

L'articolo 10 (*Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi*) prevede un meccanismo di ~~costante~~ monitoraggio dei percorsi dell'istruzione professionale, al fine di valutarne l'efficacia con riferimento alla personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, in relazione alle esigenze delle studentesse e degli studenti che li frequentano. L'obiettivo di tale sistema è soprattutto quello di verificare i risultati dei percorsi di istruzione professionale, sia sotto il profilo della riduzione della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, sia dal punto di vista della migliore l'occupabilità dei giovani. Il monitoraggio è realizzato ~~nel confronto~~ **attraverso un tavolo coordinato dal MIUR** con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (I.N.D.I.R.E.), ~~dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L)~~ **dell'INAPP e dell'ANPAL**. Tale sistema di controllo non deve determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede che, in relazione agli esiti del monitoraggio e agli eventuali mutamenti legati al mondo economico, all'innovazione tecnologica e organizzativa e al mercato del lavoro, gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale siano aggiornati, con cadenza almeno quinquennale. **L'articolo 11** (*Passaggio al nuovo ordinamento*) disciplina il passaggio graduale al nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, prevedendo:

1. l'attivazione del nuovo ordinamento delineato dal presente decreto a partire dalla classi prime funzionanti per l'anno scolastico 2018/2019;
2. la confluenza, a mezzo della tabella C) allegata, dei precedenti indirizzi, articolazioni e opzioni disciplinati dal DPR n. 87 del 2010;
3. la definizione di indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento delineato dal presente decreto legislativo, inserite nel decreto di cui all'art. 3 comma 3. La norma prevede, altresì, misure di accompagnamento nazionali, con le risorse disponibili a legislazione vigente comprensive di quelle del fondo sociale europeo, per l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali nonché

per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio, al fine di rendere effettiva l'attuazione del progetto di riforma. Le indicazioni conterranno, altresì, orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 107/2015 e per la definizione dei percorsi per l'ottenimento delle qualifiche professionali triennali.

L'articolo 12 (Disposizioni finanziarie) reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria. Al comma 2, è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destini annualmente risorse, pari a 25 milioni di euro, per le attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Al comma 3, è contenuta la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo.

L'articolo 13 (Abrogazioni) prevede l'abrogazione del dPR n. 87 del 2010 a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Prevede altresì l'abrogazione dell'art. 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

L'articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) disciplina il regime transitorio per le classi che già funzionano attualmente con l'ordinamento delineato dal dPR n. 87 del 2010 e disciplina l'applicabilità del decreto legislativo alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e in coerenza con i relativi ordinamenti. Al comma 3, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Al comma 4, si estende l'applicazione del decreto legislativo anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena nel rispetto degli specifici ordinamenti.

ALLEGATO A)

L'allegato contiene il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dei percorsi dell'istruzione professionale. Esso integra, a norma dell'articolo 2 del presente decreto legislativo, il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rappresenta il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi dell'istruzione professionale, comune ai profili di uscita degli indirizzi di studio. Il P.E.Cu.P. dei

percorsi dell'istruzione professionale ha lo scopo di integrare, in modo armonico, le competenze scientifiche, tecniche ed operative, che devono possedere figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento.

I nuovi percorsi dell'istruzione professionale, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.

ALLEGATO B)

Definisce, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il nuovo quadro orario dell'istruzione professionale secondo quanto previsto all'articolo 4..

ALLEGATO C)

Definisce la confluenza dei percorsi di cui al DPR n. 87 del 2010, nei nuovi percorsi tracciati dal presente decreto legislativo.